

COMUNE DI PRATIGLIONE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente di coloro che richiedono al Comune di Pratiglione prestazioni sociali agevolate, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dal D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221, dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e D.P.C.M. 18 maggio 2001.

Destinatari della fruizione in misura agevolata dei servizi e delle prestazioni sociali comunali sono i cittadini italiani residenti e le loro famiglie, i cittadini comunitari residenti o gli stranieri in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

I destinatari della fruizione in misura agevolata dei servizi e delle prestazioni sociali comunali agevolate dovranno essere in regola con i pagamenti del servizio per il quale si chiede l'agevolazione.

Il Comune di Pratiglione mediante l'adozione del presente Regolamento, persegue l'obiettivo di eliminare condizioni che possono determinare nell'individuo situazioni di bisogno e di disagio sociale.

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto alla fruizione agevolata dei servizi erogati, sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative in materia di semplificazione amministrativa, con ricorso all'autocertificazione.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente Regolamento avvengono nel rispetto delle disposizioni normative che determinano la tutela della privacy.

L'ambito di applicazione è relativo ai servizi e le prestazioni sociali erogate dal Comune per il territorio di propria competenza, con riferimento alle funzioni di cui al D.P.R. n. 616/1977 e D.Lgs. n. 112/1998, art. 132, comma 1.

Sono esclusi dal presente Regolamento i servizi e le prestazioni sociali erogate del Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-assistenziali, cui sono legate le funzioni ai sensi della L.R. n. 6/95 e successive modificazioni.

Articolo 2

Interventi, prestazioni e servizi

Il Comune di Pratiglione nell'ambito delle proprie competenze e allo scopo di favorire l'integrazione sociale dei soggetti in condizione di bisogno e a rischio di emarginazione offre servizi, anche a domanda individuale, non destinati alla generalità dei soggetti e collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche e garantisce, agli aventi diritto, la fruizione agevolata dei seguenti servizi:

- Refezione scolastica
- Eventuali altre iniziative che prevedono forme di agevolazione dell'utenza.

Eventuali prestazioni o servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune di Pratiglione qualora ricorrano gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento, potranno essere erogati a condizioni agevolate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente.

Articolo 3

Erogazioni in forma agevolata

L'accesso alle prestazioni ovvero alla fruizione in misura agevolata, se collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del nucleo familiare del richiedente, è riconosciuto previo accertamento dei requisiti di indigenza, accertati con l'applicazione di cui al Capo II.

Le prestazioni e i servizi sociali tesi al superamento dello stato di bisogno dell'individuo sono erogati in forma totalmente gratuita, ovvero con applicazione della tariffa minima ove non sia prevista l'esenzione e con quote ridotte, a favore dei residenti, il cui nucleo familiare di appartenenza dimostri una condizione economica ricompresa fra i limiti che vengono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, in sede di determinazione delle tariffe dei servizi comunali.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Articolo 4

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica equivalente di chi richiede l'intervento o la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, dall'art. 1 bis del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito
- b) il patrimonio

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza derivanti dalla situazione economica.

Articolo 5

Definizione di reddito

Per la definizione di reddito si fa rinvio all'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 che ha apportato modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

Articolo 6

Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

Articolo 7

Indicatore della situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 6.

Articolo 8

Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii. apportate dal D.Lgs. n. 130/2000, con le specifiche precisazioni contenute dal D.P.C.M. n. 221/1999 come integrato dal D.P.C.M. n. 242/2001 ed eventuali successive modificazioni introdotte da norme di legge.

Articolo 9

Dichiarazione sostitutiva unica

La determinazione dell'I.S.E.E. è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva unica a nome del D.P.R. n. 445/2000, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente al prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare, redatta su modello-tipo approvato con D.P.C.M. 18.05.2001.

I Comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le Amministrazioni Pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica, rilasciano l'attestazione I.S.E.E. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Articolo 10

Limiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

I limiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sono stabiliti dalla Giunta Comunale. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire fasce di reddito, suddivise in scaglioni a secondo delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate.

La Giunta Comunale stabilirà altresì una soglia I.S.E.E. oltre la quale è dovuta la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificata per servizio.

CAPO III

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 11

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'accesso a prestazioni o servizi agevolati deve essere redatta su appositi modelli che saranno predisposti dall'Amministrazione Comunale.

I modelli di istanza dovranno contenere, oltre ai dati anagrafici dei richiedenti e dei soggetti per i quali viene richiesta la prestazione agevolata, ed altre notizie utili all'istruttoria del procedimento, anche le informazioni relative alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (ente e data) e l'ammontare in Euro dell'I.S.E.E. attestata, purché in corso di validità.

Il Comune ha facoltà di acquisire d'Ufficio, ove consentito, ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la potestà parentale.

Le attestazioni I.S.E.E. hanno validità annuale dalla data del rilascio come previsto dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.

E' facoltà del richiedente presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

Gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla nuova prestazione.

Quando la dichiarazione sostitutiva unica non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti dei controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Articolo 12

Procedimento

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di fruizione della prestazione o servizio in forma agevolata, il Responsabile del Servizio ammette alla fruizione agevolata il richiedente. L'esito del provvedimento, in caso di rigetto della domanda, verrà obbligatoriamente comunicato al richiedente.

Qualora il Responsabile del Servizio ritenga necessario acquisire d'ufficio documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Gli effetti della ammissione alla prestazione agevolata decorrono di norma dalla data di presentazione della domanda. In nessun caso è ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e specificatamente disciplinato.

Gli uffici riceventi le dichiarazioni sostitutive uniche e le autocertificazioni per l'accesso in forma agevolata ai singoli servizi e prestazioni, procedono al controllo a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 13

Ricorsi

In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione o del servizio il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Responsabile di Servizio, che si esprimerà nei successivi 30 giorni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 14

Deroghe

In caso di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutato e documentato dai Servizi Sociali del Consorzio intercomunale per i Servizi Socio-assistenziali competente per territorio, la Giunta Comunale può riconoscere l'erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità, nell'esercizio del potere discrezionale della Giunta Comunale.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio comunale incaricato venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per le funzioni di assistenza che competono al Comune.

E altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previa informativa dell'utente, ai sensi di legge.

Articolo 16

Sanzioni e revoca dei benefici

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445 in materia di sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli di cui al precedente art.14, emerge la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, l'interessato decade dai benefici p agevolazioni ottenute in virtù delle dichiarazioni non veritiere ed è altresì tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale i benefici economici di cui abbia nel frattempo indebitamente usufruito.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del servizio comunale che ha concesso i benefici p le agevolazioni, immediatamente si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'esito del controllo e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell'illecito penale.

Il Responsabile del Servizio, inoltre, deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari pe il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, per l'applicazione della concessione delle forme agevolate:

- per i servizi scolastici in concomitanza dell'Istruttoria delle istanze di prestazioni agevolate a far tempo dal 1 gennaio 2025;
- per le altre prestazioni sociali dopo l'espletamento delle procedure previsto dall'art. 16 dello Statuto pe l'Entrata in vigore dei regolamenti comunali.